

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 164

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVI, SALVATO, GUALTIERI, RONCHI, SELLITTI, BRUTTI, ALÒ, ABRAMONTE, ALBERICI, ANGELONI, BAGNOLI, BARBIERI, BERGONZI, BISCARDI, BONAVITA, BORRONI, BRATINA, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, CADDEO, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CARPINELLI, CIONI, CORVINO, CRIPPA, CUFFARO, DANIELE GALDI, DE LUCA, DE MARTINO, DE NOTARIS, DIONISI, FAGNI, FALOMI, FARDIN, FISCHETTI, FORCIERI, GIOVANELLI, GIURICKOVIC, GRUOSSO, IMPOSIMATO, LARIZZA, LUBRANO DI RICCO, MANCUSO, MANZI, MARCHETTI, MICELE, MODOLO, ORLANDO, PAPPALARDO, PAROLA, PIETRA LENZI, PREVOSTO, PUGLIESE, ROCCHI, ROGNONI, ROSSI, SCIVOLETTO, SCRIVANI, SERRI SICA, TORLONTANO, TRIPODI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1994

—————

Sequestro e confisca dei beni ai condannati  
per delitti di corruzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) i capitali originati da tangenti provenienti dall'Italia e depositati nelle banche svizzere ammonterebbero ad almeno 70.000 miliardi (*La Repubblica* del 19 settembre 1993). A questo danaro va aggiunto quello custodito in Italia ed in altri Paesi e quello già utilizzato dalle persone che lo hanno percepito i corrotti. Si tratta di somme di straordinaria entità che vanno recuperate per elementari ragioni di giustizia.

Il mezzo per conseguire questo risultato è, nel nostro ordinamento, la confisca dei beni.

Questo progetto di legge si fonda sui recenti insegnamenti della Corte costituzionale e sulla traccia segnata dal successivo decreto-legge emanato dal Governo per i condannati per delitti di mafia.

Si propone che i condannati per delitti di corruzione e di concussione abbiano il dovere, come i condannati per delitti di mafia, di dimostrare l'origine legittima dei beni che possiedono, quando questi beni abbiano un valore sproporzionato rispetto alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini della imposta sul reddito.

La confisca scatterebbe per quei beni dei quali non si è dimostrata l'origine legittima.

È previsto, nell'ambito del processo penale per i delitti di corruzione e di concussione il sequestro dei beni che potrebbero essere confiscati.

Il magistrato inquirente è tenuto ad avviare le procedure per il sequestro se i beni sono all'estero.

I beni confiscati sono destinati ad un fondo per l'occupazione giovanile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In caso di condanna per corruzione, concussione, peculato, truffa ai danni dello Stato è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini della imposta sul reddito.

## Art. 2.

1. Nel corso del procedimento l'autorità giudiziaria dispone il sequestro delle cose che possono essere confiscate a norma dell'articolo 1.

2. Se il danaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove essi si trovano.

## Art. 3.

1. Il danaro ed i beni confiscati sono destinati ad un Fondo nazionale per l'occupazione giovanile, da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nelle regioni del Mezzogiorno.